



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VESTONE

via Mocenigo 19 - 25078 Vestone (Brescia)

Tel: 0365 81169 - Fax: 0365 820410

e-mail uffici: bsic8ae003@istruzione.it

PEC: bsic8ae003@pec.istruzione.it

www.icvestone.edu.it

C.F. 96034830172



Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
dell'IC Vestone

OGGETTO: ulteriori evoluzioni delle misure emergenziali – chiarimenti

Cari membri della nostra comunità scolastica,

la situazione emergenziale è in continua evoluzione; si trasmettono in merito i seguenti chiarimenti da parte di ATS Brescia su alcuni aspetti.

Si sottolinea l'importanza di consultare le informazioni aggiornate nell'apposita pagina sul sito di ATS Brescia: <https://www.ats-brescia.it/faq>

FAQ n. 2 – Quando bisogna indossare la mascherina a scuola?

Il Ministero dell'Istruzione ha riconfermato in data 08.10.2020 l'importanza di riferirsi, per quanto concerne l'uso delle mascherine a scuola, ai protocolli e Linee Guida esistenti.

Secondo le Linee Guida Nazionali emanate per la scuola, tutti gli studenti di età superiore ai 6 anni e il personale docente e non docente devono indossare – per l'intera permanenza nei locali scolastici – una mascherina chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto).

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Il Comitato Tecnico Scientifico, nel verbale n. 104 del 31/08/2020, rimarca l'importanza dell'uso di dette mascherine e, in riferimento all'alunno/studente, specifica che:

- nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
- nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.

Per quanto concerne il personale docente e non docente, si rimarca l'importanza dell'utilizzo delle mascherine chirurgiche come dispositivo di protezione individuale e strumento di prevenzione cardine, da adottare sia in condizione di staticità che di movimento.

FAQ n. 12 – Come posso acquisire il referto del tampone naso-faringeo eseguito in uno dei Punti Tampone a libero accesso?

Il referto con l'esito del tampone effettuato presso i Punti tampone a libero accesso si può avere:

- consultando il Fascicolo Sanitario Elettronico della persona che ha fatto il tampone.
- chiedendo al proprio Medico/Pediatra di consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico o di scaricarlo dalla piattaforma dedicata.

Firmato digitalmente da PAOLO FERRETTI

Regione Lombardia ha inoltre attivato un **nuovo servizio online** per visualizzare e scaricare il referto relativo all'ultimo esame per Covid 19, limitatamente al periodo dell'emergenza in atto.

Il servizio è accessibile al link <https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-referto-covid> muniti solo di Codice Fiscale e numero di Tessera Sanitaria.

Si ricorda che, per potere visionare l'intero Fascicolo sanitario del figlio, il genitore deve acquisire le credenziali OTP (codice usa e getta) del fascicolo (se non ne è già in possesso) rivolgendosi agli Sportelli di scelta e revoca della propria ASST di riferimento o ai Punti di accoglienza delle strutture sanitarie accreditate, munito della propria carta di identità e della Tessera Sanitaria del minore. Contestualmente è opportuno dare il consenso alla consultazione del Fascicolo al proprio Medico di Medicina Generale/ Pediatra di Libera Scelta, per favorire da parte del curante la consultazione del referto.

FAQ n. 14 – Dopo un'assenza per motivi di salute o in quanto contatto stretto di caso positivo (quarantena), per il rientro al servizio educativo/scuola è necessario presentare un certificato medico?

Rientro dopo assenza per malattia da Covid-19 o dopo assenza per caso sospetto Covid-19

(Nota: "caso sospetto" significa che si è ritenuto opportuno effettuare un tampone, risultato negativo)

In questo caso è necessaria l'attestazione di avvenuta guarigione e riammissione sicura in collettività. L'attestazione di guarigione e riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra (PLS), che acquisisce l'informazione del singolo tampone negativo dal paziente stesso/genitore, oppure mediante portale ATS dedicato oppure dal Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente.

Rientro dopo assenza per isolamento come contatto stretto di caso Covid-19

Il rientro può avvenire dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con la persona risultata positiva, senza la necessità di ulteriori accertamenti, a meno di eventuale esordio di sintomi durante il periodo di quarantena per cui si rende opportuna l'esecuzione del tampone, previa valutazione del proprio MMG/PLS.

Per il rientro a scuola, possibile in assenza di sintomi il giorno successivo alla data di conclusione del periodo di quarantena, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione rilasciata da parte del Medico o Pediatra.

È prevista anche la possibilità di ridurre il periodo di quarantena, effettuando, non prima della decima giornata dall'ultimo contatto, un tampone nasofaringeo recandosi presso i punti tampone a libero accesso delle ASST muniti del modulo di autodichiarazione (sedi, orari, moduli reperibili al seguente [LINK](#)).

Se l'esito del tampone è negativo, la quarantena può avere termine; se l'esito del tampone è positivo, il contatto stretto sarà identificato come caso e verrà disposta la misura dell'isolamento obbligatorio per lui e della quarantena per i contatti familiari. L'isolamento avrà termine solo a seguito di esito negativo del test e, in questo caso, per il rientro anticipato a scuola, sarà necessario farsi rilasciare dal Pediatra o dal Medico di Medicina Generale l'attestazione di riammissione sicura in collettività.

Vi suggeriamo di contattare il vostro MMG/PLS per valutare il percorso più idoneo alla propria situazione.

Rientro dopo tutte le altre assenze dovute a motivi sanitari per cui non si è attivato un percorso di accertamento Covid

Il Medico di Medicina Generale o Pediatra gestisce la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.

In coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata da parte del medico o pediatra.

Analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente, la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza.

NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione medica per il rientro dopo assenza per motivi non sanitari.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo Ferretti

Firmato digitalmente da PAOLO FERRETTI